



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 44 DEL 12/12/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:10 nella sede provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente ACHILLE VARIATI il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

VARIATI ACHILLE	Presente	MARANGON RENZO	Presente
BENVENUTI MARIO	Presente	MONTAGNA SANTO	Presente
CATTANEO ROBERTO	Presente	ORSI VALTER	Presente
FERAZZOLI LUCA	Presente	RETELLO LUCA	Presente
FERRETTO ERNESTO	Presente	SAVONA ALESSIO	Presente
FRANCO MARIA CRISTINA	Assente	SCUCCATO GIADA	Assente
GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente	SEGATO RENZO	Presente
GONZO FRANCESCO ENRICO	Presente	TOSETTO ENNIO	Assente/G
MACIOTTI MATTEO	Assente/G		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 13 - ASSENTI n. 4

Sono presenti i gli **Scrutatori** nei Sigg.: /

Sono presenti i **Revisori**: /

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: INTESA DISCIPLINANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191. APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE DI VICENZA E VERONA PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DEL FONDO COMUNI DI CONFINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI.

OGGETTO: INTESA DISCIPLINANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191. APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE DI VICENZA E VERONA PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DEL FONDO COMUNI DI CONFINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI

Il Consigliere Delegato Giovanni Antonio Gasparini relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione n. 15 del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione della risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis della legge 23 dicembre 2009, n.191 ha approvato un primo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della Provincia di Verona per un finanziamento di importo pari ad € 9.750.000,00;
- con deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016 il Comitato ha formalmente approvato un primo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza per un finanziamento di importo pari ad € 9.643.950,00;
- con le citate deliberazioni n. 15/2016 e n. 16/2016 sono stati approvati, giusti nel rispetto delle disposizioni dell'Intesa e del Regolamento interno, specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici;
- in particolare, con le citate deliberazioni n. 15/2016 e n. 16/2016, il Comitato ha autorizzato la sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra con la Regione del Veneto per quanto riguarda il primo stralcio del "Programma degli interventi strategici" delle Province di Verona e Vicenza;
- con successive deliberazioni n. 19 e n. 20 del 28 novembre 2016 il Comitato ha approvato il finanziamento dei secondi stralci delle Proposte di Programma degli interventi strategici rispettivamente della Provincia di Vicenza e della Provincia di Verona (€ 39.304.050,00 per Vicenza e € 24.850.000,00 Verona);
- gli schemi di convenzione, approvati con le citate deliberazioni n. 15/2016 e n. 16/2016, prevedono che, ai sensi del comma 4 dell'art. 8, per le attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, si riconosca al soggetto che se ne fa carico, purché lo stesso rientri fra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa e purché tali attività non siano già ricomprese nei predetti servizi, una percentuale massima del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento;
- nello specifico, i "Programmi degli interventi strategici" delle Province di Verona e Vicenza riconoscono all'attività di management una percentuale massima pari al 3% dell'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento;
- risulta perciò necessario procedere alla stipula di accordi con i Soggetti Attuatori degli interventi per poter avviare il prima possibile le progettualità di competenza, al fine di consentire una corretta ed efficiente gestione del Fondo;
- la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno proporre di conferire alle Province di Verona e Vicenza alcune delle attività operative assegnate dal Comitato Paritetico del Fondo Comuni di confine alla Regione del Veneto, ciascuna per gli interventi territorialmente di competenza e di mantenere invece a proprio carico la funzione di coordinamento generale ai fini, in particolare, del monitoraggio degli interventi e per l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programmi approvati;
- facendo seguito ad appositi accordi intercorsi tra Regione e Province, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, con nota prot.n.15711 del 05/07/2017, ha trasmesso il

testo definitivo di un accordo tra la Regione del Veneto e le Province di Vicenza e Verona per il trasferimento delle competenze attribuite dal Fondo Comuni di confine alla Regione del Veneto per l'attuazione dei Programmi degli interventi strategici, di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa in data 19/09/2014;

- che con Deliberazione di Giunta n.1501 del 25/09/2017 la Regione del Veneto ha approvato il predetto accordo;
- che si rende pertanto ora necessario procedere con l'adozione di tale accordo al fine della sua successiva sottoscrizione;
- che intanto il Presidente della Regione Veneto, così come comunicato con nota della Regione Veneto prot. n.500405 del 29/11/2017, ha sottoscritto la convenzione con il Fondo Comuni Confinanti per dare attuazione al primo e secondo stralcio della proposta di programma Vicenza (vedi allegato) .

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Visto che con Decreto del Presidente n.65 del 01/08/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di adottare l'allegato accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza per il trasferimento delle competenze attribuite dal Fondo Comuni di confine alla Regione del Veneto per l'attuazione del Programma degli interventi strategici, di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa in data 19/09/2014;
2. di dare mandato al Direttore Generale di espletare tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal predetto accordo e al Presidente della Provincia per la relativa sottoscrizione. Di autorizzare altresì il Presidente della Provincia ad approvare e sottoscrivere ogni successiva modifica non sostanziale della convenzione di cui trattasi .

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, stante la necessità di attivare tempestivamente tutte le procedure conseguenti.
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo Macchia

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Achille Variati passa la parola al Consigliere Delegato Giovanni Antonio Gasparini per l'illustrazione del provvedimento.

Il Consigliere delegato GIOVANNI ANTONIO GASPARINI illustra il provvedimento "omissis"

Il Presidente VARIATI "omissis"

Esce il Consigliere GONZO ***p. 12/a. 05***

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere CATTANEO "omissis"

Il Consigliere FERAZZOLI "omissis"

Il Presidente VARIATI "omissis"

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Variati mette in votazione il provvedimento proposto che viene approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli.

Il Presidente mette ai voti l'**immediata eseguibilità** del provvedimento, che viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli

Esaurito l'argomento e non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 18:55.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ACHILLE VARIATI
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 1325/2017

OGGETTO: INTESA DISCIPLINANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191. APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE DI VICENZA E VERONA PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DEL FONDO COMUNI DI CONFINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI.

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Impegno: //

Accertamento: //

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 07/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 1325/2017

OGGETTO: INTESA DISCIPLINANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191. APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE DI VICENZA E VERONA PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DEL FONDO COMUNI DI CONFINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 07/12/2017

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 1325/2017

OGGETTO: INTESA DISCIPLINANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191. APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE DI VICENZA E VERONA PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DEL FONDO COMUNI DI CONFINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 06/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

ACCORDO TRA
REGIONE DEL VENETO E PROVINCE DI VERONA E VICENZA
PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DAL FONDO
COMUNI DI CONFINE ALLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e
ai sensi art. 15 L. 241/1990

Il giorno del mese di dell'anno presso la sede della Regione del Veneto, Palazzo Balbi-Venezia e presso la Provincia di Verona e la Provincia di Vicenza, ... , con firma digitale

tra

la Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione", rappresentata nella persona di, in qualità di, a ciò autorizzato con DGR n. del

e

la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", rappresentata nella persona di in qualità di

e

la Provincia di Vicenza, di seguito denominata "Provincia", rappresentata nella persona di in qualità di

Premesso che:

- con deliberazione n. 15 del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa (da ora "Comitato") ha approvato un primo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della Provincia di Verona per un finanziamento di importo pari ad € 9.750.000,00;
- con deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016 il Comitato ha formalmente approvato un primo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza per un finanziamento di importo pari ad € 9.643.950,00;
- con le citate deliberazioni n. 15/2016 e n. 16/2016 sono stati approvati, giusti e nel rispetto delle disposizioni dell'Intesa e del Regolamento Interno, specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici;
- in particolare, con le citate deliberazioni n. 15/2016 e n. 16/2016, il Comitato ha autorizzato la sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra con la Regione del Veneto per quanto riguarda il primo stralcio del "Programma degli interventi strategici" delle Province di Verona e Vicenza;
- con successive deliberazioni n. 19 e n. 20 del 28 novembre 2016 il Comitato ha approvato il

secondo stralcio delle Proposte di Programma degli interventi strategici rispettivamente della provincia di Vicenza e della provincia di Verona (€ 39.304.050,00 per Vicenza e € 24.850.000,00 Verona);

- gli schemi di convenzione, approvati con le citate deliberazioni n. 15/2016 e n. 16/2016, prevedono che, ai sensi del comma 4 dell'art. 8, per le attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, si riconosca al soggetto che se ne fa carico, purché lo stesso rientri fra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa e purchè tali attività non siano già ricomprese nei predetti servizi, una percentuale massima del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento;
- nello specifico, i "Programmi degli interventi strategici" delle Province di Verona e Vicenza riconoscono all'attività di management una percentuale massima pari al 3% dell'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento;

Considerato che:

- risulta necessario procedere alla stipulazione di accordi con i Soggetti Attuatori degli interventi per poter avviare il prima possibile le progettualità di competenza, al fine di consentire una corretta ed efficiente gestione del Fondo;
- si ritiene opportuno proporre di conferire alle Amministrazioni Provinciali di Verona e Vicenza alcune delle attività operative assegnate dal Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine alla Regione del Veneto, ciascuna per gli interventi territorialmente di competenza, e di mantenere a carico invece della Regione del Veneto la funzione di coordinamento generale ai fini, in particolare, del monitoraggio degli interventi e per l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programmi approvati;

si concorda quanto segue

Articolo 1 – Finalità

Il presente Accordo definisce le condizioni di impegno della "Regione" e della "Provincia" per il trasferimento di competenze che il Fondo Comuni di Confine ha posto in capo alla Regione del Veneto al fine di dare piena attuazione ai Progetti inclusi nel "Programma degli interventi strategici" della Provincia di Verona e della Provincia di Vicenza di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014.

Articolo 2 – Principio di reciprocità

La "Provincia" e la "Regione", con la sottoscrizione del presente Accordo, intendono avviare un rapporto di collaborazione per l'attuazione delle progettualità del "Programma degli interventi

strategici” della Provincia di Vicenza e della Provincia di Verona approvato dal Fondo Comuni di Confine.

A tal fine le Parti si impegnano a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi, delle approvazioni da parte dei vari Enti e/o organismi coinvolti e ogni altro atto o titolo utile e/o necessario per la validazione sotto ogni aspetto ed il sollecito avvio e compimento complessivo dell’oggetto dell’Accordo.

Art. 3 – Impegni della Provincia

Dalla sottoscrizione del presente Accordo, la “Provincia” potrà procedere all’espletamento delle attività previste ai punti n. 4, 5, 7 e 8 previste dalla Roadmap “Fase 2”, e come meglio descritte nella “Fase 1” dell’elenco allegato al presente Accordo (Allegato B).

Le Province potranno organizzare autonomamente i propri servizi interni al fine di garantire il necessario coordinamento tra i Soggetti Attuatori per l’attuazione del Programma degli interventi strategici di competenza.

Spettano inoltre alla “Provincia” alcune delle attività elencate nella “Fase 2” dell’Allegato A al presente Accordo e nello specifico, le attività di validazione e verifica necessarie alla erogazione del contributo concesso a ciascun Soggetto Attuatore dal Fondo Comuni di Confine, come meglio descritte di seguito, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. verifica di fattibilità dell'intervento;
- b. accertamento di conformità del livello di progettazione rispetto alla normativa vigente ed alla proposta di programma;
- c. accertamento dell’effettiva e regolare esecuzione delle opere pubbliche oggetto del finanziamento, ovvero parte di esse in relazione ai relativi stralci funzionali;
- d. verifica tecnica e contabile sugli stati di avanzamento;
- e. rilascio dei nulla osta, tramite atto amministrativo, per liquidazione degli stati di avanzamento per erogazione delle quote, compresa l’anticipazione, ovvero per stralci funzionali e saldo (10%). Relativamente al saldo sarà prevista una Commissione tecnica mista di accertamento per il controllo fisico dell’iniziativa, in loco;
- f. istruttoria ed approvazione delle varianti non sostanziali entro il 10% dell'importo finanziato.

Le attività da svolgere andranno comunque individuate e definite anche tramite appositi schemi procedurali, riepilogati in apposita check list, ed andranno svolte secondo modalità predefinite, il tutto finalizzato a garantire un'uniformità procedimentale per tutti gli interventi da attuare tramite il ricorso ai finanziamenti del Fondo per i Comuni confinanti oltre che per coordinare funzionalmente le attività svolte da Comitato, Regioni e Province.

La “Provincia”, qualora venga meno la fattibilità di un progetto approvato e finanziato con il Fondo,

si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione alla “Regione” di ogni progetto, senza quindi procedere all’avvio dello stesso e di concordare con la “Regione” stessa tutte le iniziative necessarie per dare attuazione ad eventuali modifiche o integrazioni del programma/progetto ed a provvedere all’eventuale inserimento di nuovi interventi.

La “Provincia” infine si impegna a mettere a disposizione della stessa “Regione” la documentazione e le informazioni in suo possesso.

Art. 4 – Impegni della Regione del Veneto

La “Regione” si impegna a verificare il rispetto delle norme sugli aiuti di stato e per le eventuali notifiche all’Unione Europea.

Alla “Regione” compete la trasmissione delle prese d’atto dei provvedimenti della “Provincia” sia di approvazione degli interventi in linea tecnica che dei provvedimenti di rilascio nulla osta sugli stati di avanzamento.

La “Regione” si impegna altresì a fornire tutta la reportistica concordata con il Fondo Comuni di Confine ai fini di un efficace monitoraggio dell’avanzamento degli interventi previsti sia in termini di realizzazione che di risultati attesi e a monitorare, in collaborazione con la “Provincia”, periodicamente in fase di attuazione dei progetti:

1. gli indicatori di realizzazione dei singoli Progetti sia in termini di avanzamento delle attività sia in termini di avanzamento dei costi;
2. gli indicatori di risultato e la dimensione del loro cambiamento.

Su richiesta del Fondo Comuni di Confine la “Regione” eseguirà i controlli a campione nella percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati e controlli in corso d’opera di almeno il 10% dei progetti finanziati.

Resta infine in capo alla “Regione” il rilascio del nulla osta per l’erogazione al soggetto attuatore, da parte del Fondo Comuni di Confine, della riserva del 3% al raggiungimento degli obiettivi di progetto e della relazione di beneficio.

La Regione si farà inoltre carico di concordare con il soggetto erogatore dei finanziamenti, tempi certi e precisi entro i quali dovranno essere eseguiti i pagamenti a favore dei Soggetti attuatori, sulla scorta del benessere delle singole Province.

Art. 5 - Compensi

L’importo riconosciuto dal Fondo Comuni di Confine per l’espletamento delle attività di cui alla Fase 1, 2 e 3 dell’Allegato B al presente Accordo, e calcolato in percentuale sul totale del finanziamento concesso per l’intero Programma degli interventi strategici di ciascuna Provincia, di cui alle premesse, viene così ripartito:

- a) alla “Provincia”, spetta un contributo globale pari al 2 % del finanziamento concesso sul programma relativo a ciascuna area provinciale (attualmente provvisoriamente corrispondente ad € 692.000 per la Provincia di Verona ed € 978.960 per la Provincia di Vicenza);
- b) alla “Regione” spetta un contributo globale pari all’1% del finanziamento concesso sul programma relativo alle Province di Vicenza e Verona (attualmente provvisoriamente corrispondente ad € 346.000 per la Provincia di Verona ed € 489.480 per la Provincia di Vicenza).

La “Provincia”, autonomamente e per mezzo di specifiche convenzioni, potrà eventualmente conferire ai Soggetti Attuatori dei singoli progetti una quota parte della percentuale assegnata, e di cui al punto a), per le attività di supporto che gli stessi dovranno garantire a “Provincia” e “Regione” per l’espletamento delle attività di competenza. L’importo da destinare ai Soggetti Attuatori non potrà, di norma, essere superiore all’1% del finanziamento concesso ad ogni singolo progetto e comunque dovrà essere ricompreso nell’ambito del 2% assegnato a ciascuna “Provincia”. L’importo globale assegnato ai punti a) e b) di cui sopra, è da considerarsi determinato in via provvisoria. L’importo definitivo sarà calcolato, con le medesime percentuali, sulla base della quantificazione finale del finanziamento erogato dal Comitato su ciascuna scheda progettuale in quanto lo stesso potrà subire variazioni a seguito:

1. di verifica puntuale delle progettualità proposte, da cui emerga che le attività di management previste possano essere espletate con un importo inferiore alla percentuale del 3%;
2. di eventuali rinunce o revoche di finanziamento concesso che rendano necessaria una modifica del Programma degli interventi strategici approvato, con conseguente rideterminazione della percentuale da assegnare alla “Provincia” e alla “Regione”.

L’erogazione da parte del Comitato alla “Regione” ed alla “Provincia” degli importi di cui al presente articolo avverrà per annualità in analogia alla ripartizione del finanziamento prevista nelle deliberazioni del Comitato di approvazione dei Programmi strategici.

Le spese di personale saranno rimborsate dal Fondo Comuni di Confine alla “Regione” e alla “Provincia” previa rendicontazione dei costi sostenuti dalla stessa nei confronti dei dipendenti assunti, secondo le modalità di liquidazione del finanziamento, con anticipo e fabbisogni di cassa, di cui all’articolo 8 della convenzione trasversale di cui alle deliberazione n. 15 e n. 16 del 15 luglio 2016.

Art. 6 – Gestione documentale

L’archivio cartaceo degli atti resta in capo alla “Provincia” che ne cura la gestione e la consultazione.

La “Provincia” è tenuta alla loro conservazione per cinque anni successivi alla certificazione di conclusione dei lavori/attività previste nelle singole schede di intervento.

Art. 7 - Validità

Il presente Accordo ha efficacia fino alla conclusione di tutte le attività previste dal “Programma degli interventi strategici” della “Provincia” e potrà essere prorogato o rinnovato in caso di modifica o integrazione del Programma stesso, previo accordo tra le Parti.

Art. 8 – Controversie

In caso di controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del presente Accordo, si concorda che il Foro competente è quello di Venezia.

Per la “Regione” _____

Per la Provincia di Verona

IL PRESIDENTE

Antonio Pastorello

Per la Provincia di Vicenza

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A ALL'ACCORDO

**(elenco puntuale dei progetti oggetto della presente Convenzione, per la
Provincia di Verona e per la Provincia di Vicenza)**

ALLEGATO B ALL'ACCORDO

FASE 1

Descrizione attività

A carico della "Provincia"-

Verifica e approvazione dell'approfondimento tecnico di ciascuna scheda predisposta dai Soggetti Attuatori, ai sensi dell'art. 4 della Fase 2 della Roadmap;

- A. Trasmissione delle schede alla "Regione", comprensive dello schema di atto negoziale di individuazione del Soggetto Attuatore (art. 4 comma 1 lettera c del Regolamento) per approvazione delle schede da parte del Comitato;
- B. Con l'approvazione delle schede da parte del Comitato:
 - 1) presentazione schema di convenzione e successiva sottoscrizione delle singole convenzioni tra Soggetti Attuatori e "Regione" e "Provincia" necessarie per l'attuazione degli interventi.

A carico della "Regione"

- A. Trasmissione delle schede al FCC per approvazione delle schede da parte del Comitato;
- B. Sottoscrizione delle convenzioni con i Soggetti attuatori, unitamente alla Provincia;
- C. Predisposizione di check list e fac simili per le procedure inerenti l'attuazione della presente fase operativa.

FASE 2

Descrizione attività

A carico della "Provincia"

- A. Accertamento della fattibilità tecnica, amministrativa e contabile dei progetti approvati rispetto ai relativi livelli di progettazione;
- B. Accertamento dell'effettiva e regolare esecuzione delle opere infrastrutturali approvate ovvero verifica tecnica, amministrativa e contabile sugli stati di avanzamento;
- C. Rilascio nulla osta per l'erogazione anticipo 10%;
- D. Rilascio nulla osta per liquidazione stati di avanzamento per erogazione delle ulteriori quote

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Convenzione di cui all'Articolo 4, comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo stralcio – nel territorio della provincia di Vicenza”

TRA

- Il Fondo Comuni di Confine rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;
- La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, rappresentata da dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV), il 27 marzo 1968, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

VISTI:

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione;
- Il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera n. 1 dell'11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico;

PREMESSO CHE

- la sopra citata Intesa prevede all'articolo 3, comma 1, che il Comitato:
 - ✓ lett a) *“definisce la ripartizione delle risorse “*
 - ✓ lett c) *“individua gli interventi di cui all'art. 6, lettera a) b) e c)”*
 - ✓ lett. d) *“adotta su proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione ”*

✓lett. f) *"valuta periodicamente l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione della Segreteria tecnica che evidenzia l'andamento degli interventi, le criticità in essere, le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti"*

✓lett g) *"assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi e della presente Intesa"*

•L'articolo 4, comma 3, della suddetta Intesa prevede che *"Con riferimento ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni del Veneto e Lombardia con le modalità approvate dal Comitato"*;

•L'articolo 6, comma 1, della suddetta Intesa, lettere a) e b) prevede le progettualità d'ambito o a valenza sovraregionale e prevede la definizione di accordi e/o programmi di natura strategica e di particolare rilevanza per le Regioni o le Province;

•L'articolo 7 della suddetta Intesa stabilisce quali sono i soggetti "ammessi ai finanziamenti" prevedendo, oltre ai comuni di confine, anche le province di riferimento e la Regione Veneto e Regione Lombardia o altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi;

•L'articolo 8, comma 4, della suddetta Intesa prevede che *"con riferimento ai progetti indicati all'articolo 6, comma 1, ciascuna Regione trasmette annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvede altresì all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati"*;

•il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015, ha previsto all'art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione. In particolare poi, il medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il Comitato "definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalità operative per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati".

CONSIDERATO CHE

•nella seduta del 27 luglio 2015 il Comitato, ai sensi dell'articolo 3 lettera a) dell'Intesa ha stabilito il sistema di ripartizione delle risorse del Fondo;

•per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 8 della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione n. 11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa *Roadmap* per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo;

•con deliberazione n. 9 di data 30 giugno 2016, il Comitato paritetico ha modificato la *Roadmap* e approvato degli schemi di convenzione tipo;

•coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta *Roadmap* la Provincia di Vicenza, con nota protocollo PITRE n. 291709 dell'1 giugno 2016, in accordo con la Regione del Veneto e col coordinamento della stessa, ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la relativa Proposta di Programma dei progetti strategici per l'Area vasta di riferimento;

•con deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico, a chiusura della Fase 1 della *Roadmap*, ha formalmente approvato la Proposta di programma limitatamente al primo stralcio per gli interventi "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) – Area "Larici – Val Formica"" e "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Monte Verena", rientranti fra quelli a favore del turismo nella Montagna Vicentina, per un importo di finanziamento pari ad € 9.643.950,00 a fronte di un costo complessivo di interventi di € 12.143.950,00;

- con deliberazione n. 19 del 28 novembre 2016 il Comitato Paritetico, ha approvato il finanziamento del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza, così come già trasmessa e rettificata con nota prot.n. 51652 del 29 luglio 2016, protocollo PITRE n. 405131, ed integrata con nota prot.n. 79469 del 25 novembre 2016, protocollo PITRE n. 635877, per un totale di finanziamento pari ad € 39.304.050,00 a fronte di un costo complessivo di € 46.937.050,00, nonché rinviando a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di convenzione per la delega alla Regione del Veneto delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap;
- con deliberazione n. 4 del 20 luglio 2017 il Comitato Paritetico, a chiusura della Fase 1 della Roadmap, ha quindi approvato tale secondo e ultimo stralcio della Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, con riferimento alle schede progettuali allegata alla stessa proposta di Programma e trasmesse nella versione definitiva con la nota prot.n. 51078 del 14 luglio 2017, prot. PITRE n. 392812;
- a valere per detto stralcio, le risorse disponibili a seguito dell'applicazione della modalità di ripartizione sul periodo 2013-2018, risultano essere di € 39.304.050,00, a cui si aggiungono € 4.000.000,00, giusti gli impegni assunti dai Comuni di Cison del Grappa, Enego, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Recoaro Terme e Valdstico di destinare la loro rispettiva annualità 2017 rientrante nella quota di cui all'art.6, comma 1, lettera d), dell'Intesa alle progettualità strategiche;
- il completamento della Fase 1 relativamente al secondo e ultimo stralcio, così come trasmessa al Comitato paritetico, e approvata con la succitata deliberazione, rispetta il limite di finanziamento assegnato all'ambito della Provincia di Vicenza stabilito in capo al Fondo Comuni di Confine per il periodo 2013-2018, ed anche le altre condizioni di eventuale raggruppamento tra comuni o aree e tipologie di intervento;
- il Comitato paritetico, giuste e nel rispetto delle disposizioni dell'Intesa e del Regolamento Interno, con deliberazione n. 4 del 20 luglio 2017 intende attribuire alla Regione del Veneto quanto previsto dalle attività n. 4,5,7,8 della Fase 2 della Roadmap, e cioè, più precisamente, il coordinamento/attuazione gestionale delle iniziative individuate e ricomprese nell'elenco schede identificative dei progetti;
- il Comitato paritetico intende altresì affidare alla Regione del Veneto, le attività istruttorie relative alla corretta attuazione dei progetti finanziati con particolare riferimento alla verifica tecnico/economica degli stati di avanzamento in conformità a quanto previsto all'Articolo 8 comma 4 della suddetta Intesa

RITENUTO

- di procedere pertanto alla sottoscrizione dell'Atto convenzionale / gestionale con il soggetto coordinatore delle progettualità di area vasta come sopra individuate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

I documenti allegati sono

- A) Allegato "A": estratto del Programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza composto da:
 - a. Relazione generale della Proposta di Programma e tre macro schede riepilogative degli interventi a favore della mobilità nella Montagna Vicentina, degli interventi a favore del turismo nella Montagna Vicentina e dell'intervento finalizzato all'aumento della residenzialità nelle contrade della Montagna Vicentina;

- b. nr. 25 schede identificative delle tipologie di interventi/progetti (d'ora in poi "schede elenco trasmesse") oggetto della presente Convenzione;
 - c. scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa;
- B) Allegato "B": Schema tipo (non vincolante) di convenzione tra Regione del Veneto e Soggetto attuatore/beneficiario.

Art. 2 Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione del Veneto e Fondo comuni confinanti - Comitato Paritetico ai fini di dare piena attuazione ai Progetti di cui all'art. 1 della presente convenzione, inclusi nel "Programma dei progetti strategici" della Provincia di Vicenza;

In particolare la Convenzione definisce:

- a) L'Attuazione del secondo e ultimo stralcio dei Progetti strategici per il territorio della Provincia di Vicenza approvati con delibera del Comitato n. 4 del 20 luglio 2017 ed oggetto di schede in Allegato "A";
- b) La definizione delle modalità di erogazione del contributo dal Comitato al/ ai soggetto/i attuatore/i;
- c) Le modalità di monitoraggio dei progetti;
- d) Il coordinamento complessivo dei progetti.

Art 3 Costo del Programma degli interventi strategici e contributo

1. Il costo complessivo del secondo e ultimo stralcio del Programma degli interventi strategici a chiusura della Fase 1 in argomento è pari ad € 46.937.050,00.
2. Il contributo concesso dal Fondo Comuni di Confine per la realizzazione vincolata delle progettualità rientranti nelle schede elenco trasmesse, è pari ad € 39.304.050,00 su progetti strategici di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, oltre ad € 4.000.000,00 derivanti dalle rinunce alle progettualità di cui all'art.6, comma 1, lettera d), dell'Intesa per le quote dell'annualità 2017 da parte dei Comuni di Cismon del Grappa, Enego, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Recoaro Terme e Valdstico.
3. Fermo l'importo massimo stabilito al comma 2, l'ammontare esatto del contributo sarà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
4. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alla realizzazione dei progetti rientranti nelle schede elenco trasmesse. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il termine finale di completamento dei singoli progetti rientranti nelle schede elenco trasmesse.
5. Considerato il valore d'intervento stimato per ogni progetto ricompreso nelle schede elenco trasmesse, è possibile effettuare una compensazione incrementativa, nel limite del 10% (dieci per cento) del valore del contributo stimato del singolo progetto, a fronte di una analoga riduzione del contributo di uno o più d'altri progetti rientranti nell'elenco, o con l'utilizzo di economie sul contributo certe risultanti nelle fasi di attuazione delle progettualità, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2. Tali compensazioni non possono però derivare in alcun modo da modifiche sostanziali alle progettualità approvate ed oggetto delle schede in allegato "A" alla presente Convenzione. Per modifiche sostanziali sono da intendersi modifiche che alterino gli obiettivi specifici di progetto, le azioni approvate e la dimensione del cambiamento degli indicatori di risultato.

Art. 4 Termini di avvio delle progettualità

1. Dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione del Veneto potrà procedere in nome e per conto del Comitato nell'espletamento delle attività previste dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap,

con particolare riferimento alla sottoscrizione delle specifiche convenzioni con i soggetti attuatori delle specifiche progettualità di cui al completamento della Fase 1.

2. La sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità dovrà avvenire entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

3. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera B) dovrà essere sottoscritto apposito schema tipo di riferimento per la definizione degli atti di avvio. Qualora si utilizzi uno schema differente, è comunque necessario che quest'ultimo riporti obbligatoriamente:

- Termini di avvio e completamento del Progetto;
- Costo complessivo del Progetto e contributo concesso;
- Soggetto attuatore e modalità di attuazione;
- Obiettivi specifici del Progetto;
- Indicatori di realizzazione, di risultato e modalità di monitoraggio;
- Modalità di liquidazione del contributo;
- Obblighi e vincoli;
- Penalità e casi di revoca del contributo;
- Informazioni e pubblicità.

4. In alternativa alla sottoscrizione di convenzioni specifiche con i singoli attuatori è facoltà della Regione del Veneto regolare i rapporti con le amministrazioni interessate attraverso convenzioni quadro complessive che dovranno obbligatoriamente prevedere modalità di coordinamento fra i soggetti attuatori per agevolare l'attuazione dei Progetti strategici in argomento, la misurazione dei risultati raggiunti e quant'altro previsto dalla presente convenzione.

Art. 5

Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori

1. Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, le Parti si impegnano a rendere quanto più possibile celeri le fasi e procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi, delle approvazioni da parte dei vari Enti e/o organismi coinvolti e ogni altro atto o titolo utile e/o necessario per la validazione sotto ogni aspetto ed il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Atto, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento degli interventi.

Le Parti si impegnano pertanto a:

- a)collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b)promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Atto;
- c)avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d)promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi descritto nel Progetto Integrato.

Art. 6

Impegni della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto è responsabile della corretta attuazione delle attività n. 4,5,7,8 previste dalla Roadmap "Fase 2" in nome e per conto del Comitato paritetico. A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano alla Regione del Veneto:

- a)definire e sottoscrivere le convenzioni di cui al precedente art. 4;
- b)coordinare l'esecuzione delle progettualità rientranti nelle schede elenco trasmesse e il flusso delle comunicazioni verso il Fondo Comuni Confinanti con il relativo nulla osta per la liquidazione degli stati di avanzamento sulla base delle spese ammesse a finanziamento;

- c)redigere la relazione semestrale sugli stati di avanzamento complessivi del Programma /Progetto come dettagliato all'art.9;
- d)assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche al Programma dei progetti Strategici approvate dal Comitato Paritetico;
- e)vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi previsti in ciascuna scheda intervento. Qualora emerga che il soggetto attuatore non rispetta il cronoprogramma, informare tempestivamente il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico;
- f)acquisire per ciascun Progetto, entro il termine stabilito all'articolo 4, comma 2, l'approfondimento tecnico avente i requisiti di cui al Punto 4 della Fase 2 della Roadmap, con particolare riferimento a:
- ✓progetto di fattibilità tecnico economica avente, nelle more dell'adozione del regolamento ex art.23.c.3 del d.lgs 50/2016, i contenuti del progetto preliminare di cui al dpr 207/2010 nel caso il progetto preveda la realizzazione di opere pubbliche. L'eventuale suddivisione in lotti potrà essere effettuata nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di lavori pubblici e del d.lgs. 50/2016;
 - ✓in caso di altre tipologie di azioni il piano dettagliato delle attività, dei costi e dei tempi;
 - ✓ove non sufficientemente definito nelle schede intervento, un dettagliato piano degli indicatori di realizzazione e di risultato;
- g)dare tempestiva comunicazione al Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico qualora venga meno la fattibilità del progetto, senza quindi procedere all'avvio dello stesso;
- h)sottoporre al Fondo Comuni Confinanti eventuali modifiche o integrazioni del programma / progetto, anche con l'inserimento di nuovi interventi.

Art. 7

Impegni del Fondo Comuni Confinanti

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato Paritetico, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, si impegna a:
- garantire al soggetto indicato come attuatore l'erogazione delle risorse di competenza secondo quanto previsto all'art. 8 a seguito dell'istruttoria regionale nei tempi e secondo le modalità ivi stabilite;
 - trasmettere alla Regione del Veneto eventuali modifiche agli interventi in argomento, di cui al Programma della Provincia di Vicenza. In questo caso dovrà essere necessariamente aggiornata ed adeguata la presente Convenzione.

Art. 8

Termini e modalità di liquidazione del contributo

- 1.Il contributo concesso verrà liquidato, sulla base del fabbisogno finanziario di ciascun Progetto, dal Fondo Comuni Confinanti direttamente al soggetto attuatore, così come individuato dall'art. 7 dell'Intesa.
- 2.L'erogazione delle somme è disposta come segue:
- anticipo del 10% del contributo definitivo per ogni singolo intervento all'avvenuta sottoscrizione della convenzione specifica o della convenzione quadro complessiva con il relativo soggetto attuatore di cui all'articolo 4, previa verifica della fattibilità del progetto da parte Regione del Veneto e del rispetto delle norme sugli aiuti di stato;
 - in conseguenza all'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo definitivo per ogni singolo intervento;
 - il restante 10% di ogni singolo intervento ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento sulla base di una delibera del soggetto attuatore che riporti l'approvazione della regolare esecuzione dell'intervento (collaudo) e di riepilogo di tutte le spese sostenute.
- 3.Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico.

4. Le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici vengono riconosciute sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici. Per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, si riconosce inoltre al soggetto che se ne fa carico, purché lo stesso rientri fra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa e purché tali attività non siano già ricomprese nei predetti servizi, una percentuale massima del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento.

5. Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come misurati dagli indicatori di risultato e dalla relazione di beneficio delle singole schede di progetto.

Art. 9

Attività di reportistica e di monitoraggio

1. La Regione del Veneto si impegna a fornire tutta la reportistica concordata con il Fondo Comuni Confinanti ai fini di un efficace monitoraggio dell'avanzamento degli interventi previsti sia in termini di realizzazione che di risultati attesi.

2. La Regione del Veneto si impegna a monitorare la conformità dell'approfondimento tecnico di cui al precedente articolo 6, comma 1, punto f) alle schede Progetto in allegato alla presente Convenzione.

3. La Regione del Veneto si impegna a monitorare periodicamente in fase di attuazione dei Progetti:

a) Gli indicatori di realizzazione dei singoli Progetti sia in termini di avanzamento delle attività sia in termini di avanzamento dei costi;

b) Gli indicatori di risultato e la dimensione del loro cambiamento;

4. Al fine di garantire la standardizzazione e l'omogeneità del monitoraggio di cui al precedente comma 3 il Fondo Comuni Confinanti potrà anche introdurre metodologie di monitoraggio degli indicatori unitarie. Le modalità di adozione delle stesse saranno condivise con la Regione del Veneto.

Art. 10

Disciplina per variazioni alle Schede elenco trasmesse

1. Le schede elenco trasmesse di cui all'articolo 1 e allegate (allegato A.b), possono:

a) essere variate nel contributo teorico previsto nel limite del 10% così come stabilito dal precedente articolo 3, comma 5, direttamente dalla Regione del Veneto fermo restando le condizioni ivi previste;

b) essere sostituite o variate in termini di qualità e di quantità di finanziamento (superiore al 10% del valore inizialmente dichiarato). In questo caso la proposta deve essere sottoposta al Fondo Comuni confinanti - Comitato Paritetico che mantiene tutte le titolarità di valutazione e decisione. Lo schema funzionale di riferimento è quello previsto dalla Fase 1 della Roadmap.

2. Eventuali economie derivanti dalla conclusione degli interventi previsti nella convenzione, ivi compresa la revoca o riduzione del finanziamento a seguito di verifica di inammissibilità o di inattuabilità di un intero intervento o di sue parti e la rinuncia da parte del soggetto attuatore, rientreranno nelle disponibilità dell'area (provincia) a cui si riferisce il Programma allegato alla presente Convenzione. Secondo le modalità stabilite dalla Fase 1 della Roadmap, sarà il Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico a stabilire i nuovi termini e modi di acquisizione delle nuove progettualità.

3. Tranne la previsione del 10% di cui al precedente art. 3, comma 5, non sono ammesse compensazioni di contributo assegnato ai singoli progetti. Tale possibilità è in capo al Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico che la attuerà secondo le modalità proprie della Fase 1 della Roadmap.

Art. 11

Proroghe

1. La Regione del Veneto può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei lavori, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un

massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe per motivi eccezionali saranno sottoposte alla valutazione del Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico.

Art. 12 **Pubblicità e comunicazione**

1. La Regione del Veneto si impegna a far inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
2. La Regione del Veneto si impegna a far esporre presso i siti oggetto di intervento cofinanziato un'adeguata cartellonistica riportante il riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
3. Il Fondo Comuni di Confine potrà fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

Art. 13 **Controlli puntuali e/o a campione**

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico si riserva la facoltà di effettuare sugli interventi del Programma allegato, anche attraverso le strutture di Regione del Veneto, controlli a campione nella percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati e controlli in corso d'opera di almeno il 10% dei progetti finanziati.

Art. 14 **Casi di revoca e/o riduzione del contributo**

1. Nel caso in cui un soggetto attuatore rinunci al contributo per sopraggiunte cause di forza maggiore, lo comunica alla Regione del Veneto tramite posta elettronica certificata.
2. La Regione del Veneto segnala al Fondo Comuni di Confine la proposta di revoca del contributo sia in fase di attuazione che in fase di rendicontazione, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli contenuti negli atti di cui all'art. 4 della presente Convenzione o ad esito dei controlli di cui all'articolo 13.
3. Le economie derivanti da revoche e rinunce vengono utilizzate secondo i disposti dell'articolo 10.
4. In particolare, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il contributo concesso può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:
 - adozione di varianti sostanziali al Progetto non autorizzate;
 - dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato;
 - l'opera realizzata risulta difforme da quella autorizzata;ovvero il contributo può essere ridotto nei casi di:
 - riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell'Articolo 10;
 - esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto. In tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alla riserva trattenuta di cui all'Articolo 8.
5. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

Art. 15 **Gestione documentale**

1. La documentazione progettuale e contabile relativa ai singoli interventi viene trasmessa alla Regione del Veneto dai soggetti attuatori nei modi e nelle forme previste dalla presente Convenzione.

2. La Regione del Veneto è tenuta alla loro conservazione per cinque anni successivi alla certificazione di conclusione dei lavori / attività previste nelle singole schede intervento.

Art. 16
Clausole finali

1. Gli enti interessati concordano che:

- a. la presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al completamento di tutti gli adempimenti conseguenti ovvero sino al 31.12.2025; eventuali proroghe a detto termine dovranno essere concesse dal Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico, previa richiesta motivata della Regione del Veneto;
- b. l'approvazione della presente Convenzione non comporta dichiarazione di completa ammissibilità degli interventi e delle spese in essi previste, in quanto la stessa potrà essere valutata solo a seguito dell'istruttoria da parte della Regione del Veneto sul progetto di fattibilità tecnico economica ex d.lgs. 50/2016, della verifica delle modalità e della sussistenza del finanziamento delle opere per la quota non finanziata dal Fondo Comuni confinanti e, ove previsto, dell'esperimento delle relative procedure di valutazione ambientale e della verifica del rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato;
- c. in caso di controversie derivanti dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente convenzione, si concorda che il Foro competente è quello di Trento.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
- dott. Luca Zaia -

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*